

Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36

Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese.

(BURC n. 96 del 31 dicembre 2015)

Art. 1

Finalità

1. La Regione Calabria, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e applicando il principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, riconosce l'alto valore dei percorsi turistici di carattere religioso tradizionalmente radicati nel territorio.
2. Nell'ottica di una più completa valorizzazione del patrimonio storico e artistico, la presente legge si pone l'obiettivo di potenziare gli itinerari che costituiscono espressione autentica e peculiare della cultura rappresentata dai Santuari Mariani della tradizione religiosa calabrese.
3. E' prevista la programmazione di progetti e proposte a favore del turismo orientato verso i Santuari Mariani siti nel territorio della Regione Calabria.

Art. 2

Coinvolgimento delle rappresentanze regionali presso l'Unione Europea

1. La Regione Calabria svolge, attraverso i propri organismi operanti nelle sedi comunitarie, azioni dirette ad ottenere l'inserimento dei percorsi turistici Mariani in territorio calabrese tra gli itinerari culturali europei riconosciuti dalla competente Agenzia del Consiglio d'Europa, ai sensi della risoluzione del Comitato dei Ministri dell'Unione Europea n. 52 dell'8.12.2010.

Art. 3

Sostegno finanziario

1. La Regione Calabria sostiene e supporta le iniziative degli Enti Locali, anche costituiti in forma consociativa, tendenti a realizzare le finalità della presente legge, attraverso attività collegate alle mete di pellegrinaggio di spiccata rilevanza legate alla devozione mariana.
2. La Giunta regionale ripartisce le somme stanziare nei Piani annuali regionali, di cui all'articolo 7, tra i soggetti riconosciuti ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.

Art. 4

Riconoscimento

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, vengono individuati i criteri di scelta dei requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti destinatari delle iniziative e degli interventi di cui al Piano annuale e delle relative risorse.

Art. 5

Borse di studio

1. Sulla base di apposito bando indetto dall'Assessorato alla Cultura, Istruzione e Ricerca sono conferite borse di studio annuali a favore di studenti che intendono approfondire lo studio e la conoscenza degli itinerari mariani concernenti il patrimonio storico ed

artistico dei santuari e dei luoghi di culto ubicati nel territorio regionale, nonché i processi di integrazione europea nel settore del turismo religioso.

Art. 6

Destinazione di risorse

1. La Regione ripartisce, sulla base dei Piani annuali di cui all'articolo 7, risorse adeguate per la sempre più diffusa conoscenza delle peculiarità riguardanti i luoghi del culto mariano aventi maggiore capacità di attrazione di flussi turistici, esistenti nel territorio regionale, per l'incremento delle presenze di visitatori ed il miglioramento dell'offerta di accoglienza ed ospitalità.
2. Gli interventi di natura finanziaria volti a beneficio delle attività dirette ad agevolare e potenziare i flussi turistici verso i Santuari, nonché a rendere più elevati gli standard di qualità dei servizi resi, sono destinati, in via prioritaria, agli organismi di più antica fondazione, che hanno ottenuto il prescritto riconoscimento.

Art. 7

Piani annuali regionali

1. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva, entro il mese di giugno di ogni anno, Piani annuali regionali per l'attuazione di iniziative, interventi e programmi di intervento, tesi alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Conferenza Episcopale Calabrese e delle esigenze rappresentate dagli Enti Locali, e definisce i criteri da seguire per l'erogazione dei finanziamenti.
2. Prima dell'approvazione, il Piano nel suo complesso è presentato alla Conferenza Episcopale Calabrese per l'espressione del parere definitivo.
3. Gli Enti Locali, in forma singola o associata, che intendono concorrere alla ripartizione dei fondi sulla base del Piano annuale, sono tenuti ad elaborare apposite progettazioni potenzialmente idonee a conseguire le finalità di cui all'articolo 1 ed a trasmetterle all'Assessorato al Turismo entro due mesi dall'approvazione del Piano annuale regionale.

Art. 8

Progetti degli Enti Locali

1. I progetti degli Enti Locali possono riguardare, in coerenza con i Piani di cui all'articolo 7:
 - a) la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire ed incentivare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ubicati nei luoghi sede di Santuari Mariani;
 - b) l'acquisizione di attrezzature indispensabili per l'accoglienza dei pellegrini;
 - c) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e ad incrementare la fruibilità dei beni culturali esistenti lungo gli itinerari individuati;
 - d) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico e monumentale e le attività di comunicazione connesse;
 - e) le attività informative attraverso supporti multimediali, funzionali alla diffusione delle conoscenze in tema di percorsi della devozione mariana e beni di rilevanza storico-artistica esistenti lungo tali percorsi.

Art. 9

Valutazione dei progetti degli Enti Locali

1. L'esame dei progetti presentati dagli Enti Locali, ai sensi degli articoli 7 ed 8, è affidato ad una Commissione di Valutazione, costituita da personale interno appartenente alla

- Regione Calabria, nominata con delibera di Giunta regionale. I componenti della suddetta Commissione non hanno diritto alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
2. I lavori della Commissione si articolano nelle due fasi dell'ammissibilità formale e della valutazione di merito.
 3. Tra i requisiti obbligatori figura il riconoscimento disposto a norma del precedente articolo 4.
 4. Sulla base dei punteggi attribuiti, in ragione dei criteri dettati nel Piano Annuale, viene redatta dalla Commissione e trasmessa all'organo competente per l'approvazione, apposita graduatoria, ai fini dell'ammissione a finanziamento dei progetti.
 5. L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari per l'esercizio finanziario 2015.
2. Per l'esercizio 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 180.000,00 si provvede:
 - quanto ad euro 150.000,00 con le risorse disponibili alla UPB U.002.002.001.004, capitolo U2201041501 dello stato di previsione della spesa del bilancio, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo;
 - quanto ad euro 30.000,00 con le risorse disponibili alla UPB U.005.002.001.002, capitolo U5201026101 dello stato di previsione della spesa del bilancio, che viene ridotto del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria di euro 180.000,00 di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio 2016 ponendo la competenza della spesa a carico della UPB U.002.002.001.004 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
4. Per gli anni successivi, agli oneri quantificati a regime in euro 180.000,00 annuali, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome allocate alla UPB U.002.002.001.004, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione si riserva di finanziare le attività ivi previste mediante ulteriori risorse di provenienza comunitaria della nuova programmazione 2014-2020, per quanto compatibili con la normativa ed i regolamenti in vigore.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.